SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1824)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GRADI, CANNELONGA, BOCCHI, RIDI, BERNARDI Antonio, CIANCIO, COMINATO, GROTTOLA, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI e RONZANI

(V. *Stampato Camera n.* **1955**)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 maggio 1986

Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai soli effetti della rideterminazione della pensione, ed a carico del Fondo pensioni per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato, il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, è esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati, al personale ferroviario, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alla data del 30 giugno 1979, che sia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 31 dicembre 1980.

2. Le pensioni rideterminate ai sensi del precedente comma 1 sono attribuite con effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attribuzione degli importi di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, quando, ai sensi del terzo comma del citato articolo 4, è prevista la presentazione di apposita domanda, il termine perentorio di centoventi giorni per la presentazione della domanda stessa, con le modalità in tale articolo previste, decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi per il 1986, 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.